

- 1593; C. X. 28 settembre. Vedano ogni scrittura e processo e adoperato lo restituiscano.
- 1605; C. X. 28 novembre. Eseguiscono le pene di vita e di confiscazione de' beni contro quelli che dicessero di essere cacciati (1).
- 1612; C. X. 28 novembre. Le pene contro i nobili, che praticassero con ambasciatori e ministri esteri, siano da loro eseguite.
- 1622; (ossia, ad uso comune, 1625) C. X. 8 febbrajo. I processi degl' inquisitori, non siano cavati dalla loro cassa ad istanza di persone private, nè portati al C. X. se non con due terzi delle ballotte (ossia, dei voti) del C. X.
 - 1628; C. X. 21 luglio. Formino processo contro quelli, che parlano del governo, per riferire al C. X.
 - 1632; C. X. 16 giugno. Inquieriscano contro permute o baratti di ballotte.
 - 1656; C. X. 25 giugno. Inquieriscano contro privati, che nelle loro case tenessero bravi e soldati, per portar le trasgressioni al C. X.
 - 1659; C. X. 15 dicembre. Formino processo contro delazioni d' armi da fuoco in Venezia, per portar tutto al C. X.
 - 1662; C. X. 14 marzo. Nobili non possano rispondere a lettere di esteri, se non nel modo che sarà loro dato in scritto dagl' Inquisitori di stato.
 - 1662; C. X. 15 maggio. Rettori stiano a reggimenti, Inquisitori di stato cooperino, onde, colle diligenze praticate anche da capi, siano le denunzie portate al C. X.
 - 1664; (ossia, 1665) C. X. 13 gennaio. Chi parla del

(1) Erano cacciati dalle magistrature e dalle discussioni dei consigli coloro, i quali, o per cagione di parentela con taluno della medesima magistratura, o per trattarvisi d'interessi di loro appartenenza,

o di appartenza di un qualche loro parente, non potevano essere proposti ad un uffizio, nè assistere alla discussione sull'argomento.